



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 29 giugno 2012 (13.07)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0312 (NLE)**

**11846/1/12
REV 1**

**SCHENGEN 54
SCH-EVAL 94
FRONT 106
COMIX 405**

NOTA

della: presidenza
alle: Delegazioni/Comitato misto (UE-Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein)
Oggetto: Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen

A seguito del risultato della sessione del Consiglio GAI del 7 e 8 giugno 2012 che figura di cui al doc. 11588/12, la presidenza, in consultazione con il Servizio giuridico del Consiglio, ha preparato il testo allegato in vista del proseguimento dei lavori.

Proposta modificata di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che istituisce un meccanismo di valutazione per verificare l'applicazione
dell'acquis di Schengen

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 70, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

- (1) Lo spazio Schengen senza controllo di frontiera si basa su un'effettiva ed efficace applicazione da parte degli Stati membri delle misure d'accompagnamento in materia di frontiere esterne, politica dei visti, sistema d'informazione Schengen, protezione dei dati, cooperazione di polizia, cooperazione giudiziaria in materia penale e lotta contro la droga.
- (2) La decisione SCH/Com-ex (98) 26 def. del Comitato esecutivo, del 16 settembre 1998¹ ha istituito una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen; assegnandole il duplice mandato di constatare che tutte le condizioni richieste per l'abolizione del controllo di frontiera con uno Stato candidato siano adempiute e di vigilare sulla corretta applicazione dell'acquis di Schengen da parte degli Stati che già lo attuano integralmente.

¹ GU L 239 del 22.9.2000, pag. 138.

- (3) È necessario uno specifico meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen data la necessità, da un lato, di garantire norme elevate e uniformi nell'applicazione pratica dell'acquis di Schengen e, dall'altro, di mantenere un livello elevato di fiducia reciproca fra gli Stati membri che fanno parte dello spazio senza controllo di frontiera alle frontiere interne. Un tale meccanismo dovrebbe basarsi su una stretta cooperazione fra la Commissione e gli Stati membri in questione.
- (4) Il programma dell'Aia² ha invitato la Commissione "a presentare, una volta completata l'abolizione dei controlli delle frontiere interne, una proposta intesa a integrare l'attuale meccanismo di valutazione di Schengen con un meccanismo di controllo, che garantisca il pieno impegno degli esperti degli Stati membri, compresi i controlli senza preavviso".
- (5) Il programma di Stoccolma³ "ritiene che la valutazione dello spazio Schengen continuerà a essere di fondamentale importanza e che occorra pertanto migliorarla potenziando il ruolo di Frontex in questo campo".
- (6) Sarebbe quindi opportuno rivedere il meccanismo di valutazione istituito nel 1998.
- (7) L'esperienza acquisita dalle valutazioni finora svolte mostra la necessità di mantenere un meccanismo di valutazione coerente che riguardi tutti i settori dell'acquis di Schengen, ad eccezione di quelli per i quali il diritto dell'Unione prevede già uno specifico meccanismo di valutazione.
- (8) A norma dell'articolo 70 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, dovrebbero procedere ad una valutazione oggettiva e imparziale dell'attuazione delle politiche dell'Unione nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Per essere efficiente, un giusto processo di valutazione dovrebbe comprendere un seguito e un monitoraggio adeguati delle relazioni di valutazione, garantiti dalla Commissione.
- (8 bis) Affinché il meccanismo di valutazione sia più efficace, si dovrebbero inoltre garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento. A tal fine occorre conferire alcune competenze di esecuzione alla Commissione ed altre al Consiglio.

² GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1 (punto 1.7.1).

³ GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1 (punto 5.1).

(8 ter) Occorre conferire alla Commissione le competenze relative alla preparazione pianificazione delle valutazioni. Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità con il regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione⁴. Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto iii), per l'adozione di tali atti si dovrebbe applicare la procedura d'esame.

(8 quater) Per rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri, coordinarli meglio al livello dell'Unione e far sì che fra di loro vi sia una maggiore pressione tra pari, si dovrebbe conferire al Consiglio la competenza di adottare le relazioni di valutazione, incluse le raccomandazioni, elaborate dagli esperti degli Stati membri e dai rappresentanti della Commissione.

Tale competenza di esecuzione rispecchia le competenze specifiche conferite al Consiglio dal trattato, in virtù dell'articolo 70 del TFUE, in materia di valutazione reciproca dell'attuazione delle politiche dell'Unione nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Essa rispecchia adeguatamente l'obiettivo di un meccanismo di valutazione basato su tale *lex specialis*, che, in questo particolare settore, e parallelamente alla competenza generale della Commissione di sovrintendere l'applicazione del diritto dell'Unione sotto il controllo della Corte di giustizia mediante le procedure d'infrazione, consiste nello svolgere una funzione complementare di monitoraggio dell'efficacia dell'attuazione pratica delle politiche dell'Unione mediante valutazioni *inter pares*.

⁴ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

Tale competenza di esecuzione conferita al Consiglio contribuisce inoltre a realizzare l'auspicio espresso dal Consiglio europeo nelle conclusioni del 24 giugno 2011,⁵ che la cooperazione nello spazio Schengen sia potenziata ulteriormente rafforzando la fiducia reciproca tra gli Stati membri e che gli Stati membri siano responsabili di garantire che tutte le regole Schengen siano applicate efficacemente in conformità delle norme comuni concordate e dei principi e delle norme fondamentali. Tale competenza di esecuzione contribuisce inoltre, conformemente alle conclusioni del Consiglio dell'8 marzo 2012,⁶ a migliorare la governance dello spazio Schengen mediante discussioni politiche a livello ministeriale sul corretto funzionamento dello spazio Schengen, anche nelle situazioni nelle quali le relazioni di valutazione hanno indicato gravi carenze, e tali discussioni si tengono in sede di comitato misto, composto dagli Stati membri dell'UE e dagli Stati associati Schengen, affinché il Consiglio prenda decisioni nell'ambito delle sue competenze per assicurare il funzionamento efficace dello spazio Schengen. Conferendo tale competenza al Consiglio si tiene infine adeguatamente conto della natura potenzialmente sensibile a livello politico delle relazioni di valutazione e delle raccomandazioni in esse eventualmente contenute, che spesso incidono sulle competenze nazionali di esecuzione e di applicazione della legge.

- (9) È opportuno che il meccanismo di valutazione instauri norme trasparenti, efficaci e chiare quanto al metodo da applicare nelle valutazioni, il ricorso a esperti altamente qualificati per le visite sul posto e il seguito da dare ai risultati delle valutazioni. Il metodo dovrebbe in particolare prevedere visite sul posto senza preavviso, a complemento di quelle con preavviso, specialmente per quanto riguarda i controlli alle frontiere e i visti.
- (10) Le valutazioni nel settore delle frontiere dovrebbero incentrarsi soprattutto sulle frontiere esterne. Tuttavia, il meccanismo di valutazione e monitoraggio copre tutti gli aspetti dell'acquis Schengen, compresa l'abolizione del controllo di frontiera alle frontiere interne.
- (11) La valutazione e il monitoraggio dovrebbero prestare particolare attenzione al rispetto dei diritti fondamentali nell'applicazione dell'acquis di Schengen.

⁵ EUCO 23/1/11 REV 1 CO EUR 14 CONCL 4, pag. 7.

⁶ Doc. 7417/12 JAI 154 SCHENGEN 20 COMIX 159.

- (12) La valutazione dovrebbe servire a garantire che gli Stati membri applichino effettivamente le norme Schengen conformemente ai principi e alle norme fondamentali. Essa abbraccia pertanto tutta la legislazione pertinente e le attività operative che contribuiscono al funzionamento dello spazio senza controllo di frontiera alle frontiere interne.
- (12 bis) Al fine di rafforzare l'efficacia e l'affidabilità del meccanismo occorre tener conto in tutte le valutazioni del corretto funzionamento delle autorità che applicano le pertinenti parti dell'acquis di Schengen. Ciò aumenterà la capacità del meccanismo di garantire l'applicazione efficace delle norme Schengen da parte degli Stati membri conformemente ai principi e alle norme fondamentali come richiesto dal Consiglio europeo del 24 giugno 2011⁷ e in conformità del necessario funzionamento delle istituzioni coinvolte nell'applicazione dell'acquis di Schengen come richiesto dal Consiglio europeo del 1° e 2 marzo 2012⁸.
- (13) L'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (in appresso “Frontex”) dovrebbe sostenere l'attuazione del meccanismo, principalmente nel settore dell'analisi dei rischi legati alle frontiere esterne. Il meccanismo dovrebbe inoltre poter contare sulla competenza ed esperienza di Frontex nell'assistenza all'esecuzione delle visite sul posto alle frontiere esterne su base ad hoc.
- (13 bis) Altri organismi dell'UE, come Europol e Eurojust, dovrebbero sostenere, ove opportuno, l'attuazione del meccanismo nei settori contemplati dal loro mandato. Il meccanismo dovrebbe inoltre, se del caso, poter contare sulla competenza ed esperienza di un organismo dell'UE nell'assistenza all'esecuzione delle visite sul posto riguardanti i settori dell'acquis di Schengen contemplati dal mandato dell'organismo dell'UE.
- (14) *(soppresso)*

⁷ EUCO 23/1/11 REV 1 CO EUR 14 CONCL 4, pag. 7.

⁸ EUCO 4.3.2012 REV 3 CO EUR 2 CONCL 1, punto 44.

- (15) Occorre che gli Stati membri e la Commissione garantiscano che gli esperti messi a disposizione per le visite sul posto posseggano la necessaria esperienza e abbiano seguito una specifica formazione. Gli organismi interessati (ad esempio, Frontex) dovrebbero dispensare appropriati corsi di formazione, e dovrebbero essere messi a disposizione degli Stati membri fondi per iniziative di formazione specifica nel campo della valutazione dell'acquis di Schengen, attraverso gli strumenti finanziari esistenti e il loro sviluppo.
- (15 bis) Tenuto conto del ruolo particolare affidato al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali in virtù dell'ultima frase dell'articolo 70 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sottolineato all'articolo 12, lettera c), del trattato sull'Unione europea per quanto riguarda i parlamenti nazionali, è necessario prevedere che il Consiglio e la Commissione informino pienamente il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali dei contenuti e dei risultati di tale valutazione.
- (16) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Poiché il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen in applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dall'adozione del presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.
- [(17) A norma dell'articolo 3, paragrafo 1), terzo comma del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il presente regolamento dovrebbe prevedere le modalità di partecipazione del Regno Unito e dell'Irlanda alle valutazioni concernenti l'acquis di Schengen.]

[(18) Il Regno Unito partecipa pertanto al presente regolamento a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 del protocollo (n. 19) sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 8, paragrafo 2 della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen⁹.

[(18bis) L'Irlanda partecipa pertanto al presente regolamento a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del protocollo (n. 19) sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen¹⁰.

(19) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

(20) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

⁹ GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

¹⁰ GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

- (21) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell' acquis di Schengen.
- (23) Per quanto riguarda Cipro, il presente regolamento costituisce un atto basato sull' acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003. Poiché alla data di entrata in vigore del presente regolamento la valutazione di Cipro era già cominciata ai sensi della decisione del Comitato esecutivo del 16 settembre 1998 (SCH/Com-ex (98) 26 def), il presente regolamento non si applicherà a Cipro fino al 1° gennaio 2016.
- (24) Per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania, il presente regolamento costituisce un atto basato sull' acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005.
- (24 bis) Considerato che la verifica in conformità delle procedure di valutazione Schengen applicabili riguardanti la Bulgaria e la Romania era già stata completata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 dell'atto di adesione del 2005, l'articolo 1, paragrafo 0b non si applicherà a tali Stati membri.
- (25) Gli esperti nazionali di Cipro, Bulgaria e Romania dovrebbero tuttavia partecipare alla valutazione di tutte le parti dell' acquis di Schengen,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo d'applicazione

Il presente regolamento istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio finalizzato a:

- 0a. verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen negli Stati membri che lo applicano integralmente e negli Stati membri che, a norma dei pertinenti protocolli allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, lo applicano in parte;
- 0b. verificare che le condizioni necessarie per l'applicazione di tutte le parti pertinenti dell'acquis di Schengen siano soddisfatte negli Stati membri nei confronti dei quali non è stata presa una decisione del Consiglio in merito alla quale le disposizioni dell'acquis di Schengen si applicano integralmente o parzialmente, eccettuati gli Stati la cui valutazione è già stata completata al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento;
- 0c. la verifica di cui al paragrafo 0b lascia impregiudicate le disposizioni specifiche di cui all'articolo 21, paragrafo 0b per quanto riguarda gli Stati membri nei quali le procedure di valutazione sono già cominciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Gli esperti degli Stati membri che, ai sensi del pertinente atto di adesione, non applicano ancora integralmente l'acquis partecipano ciononostante alla valutazione di tutte le parti dell'acquis.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per "acquis di Schengen" le disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione europea dal protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e gli atti basati su detto acquis o a esso altrimenti connessi.

Articolo 3

Responsabilità

1. Gli Stati membri e la Commissione sono responsabili congiuntamente dell'attuazione del meccanismo di valutazione e monitoraggio come specificato nel presente regolamento, con il sostegno degli organismi dell'UE coinvolti nell'attuazione dell'acquis di Schengen.
2. Gli Stati membri e la Commissione cooperano pienamente in tutte le fasi delle valutazioni al fine di svolgere i compiti a essi conferiti dal presente regolamento.

Articolo 4

Valutazioni

- 0a. Le valutazioni possono coprire tutti gli aspetti dell'acquis di Schengen, compresa l'effettiva ed efficace applicazione da parte degli Stati membri delle misure d'accompagnamento in materia di frontiere esterne, politica dei visti, sistema d'informazione Schengen, protezione dei dati, cooperazione di polizia, cooperazione giudiziaria in materia penale nonché l'assenza di controllo di frontiera alle frontiere interne. In tutte le valutazioni occorre tener conto del funzionamento delle autorità che applicano le pertinenti parti dell'acquis di Schengen summenzionate.

- 0b. Le valutazioni possono essere effettuate tramite questionari e visite sul posto che possono avvenire con o senza preavviso. Le visite sul posto con preavviso sono precedute da un questionario. Le visite sul posto e i questionari possono, se del caso, essere utilizzati separatamente o in combinazione, nella valutazione degli Stati membri e/o dei settori specifici.
- 0c. Oltre ai questionari e alle visite sul posto, lo Stato membro valutato può aggiungere presentazioni sul settore su cui verte la valutazione.

Articolo 5

Programma pluriennale

1. La Commissione, se del caso, previa consultazione di Frontex e Europol, stabilisce un programma di valutazione pluriennale che abbraccia un periodo di cinque anni, al massimo sei mesi prima dell'inizio del quinquennio interessato.

Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2. Il Consiglio è informato del programma pluriennale.

2. Ogni Stato membro è valutato almeno una volta ogni quinquennio. Nel programma pluriennale figura l'elenco degli Stati membri che ogni anno devono essere valutati. L'ordine in cui gli Stati membri devono essere valutati tiene conto del tempo trascorso dall'ultima valutazione e dell'equilibrio fra le diverse parti dell'acquis di Schengen da valutare.
3. Se necessario, il programma pluriennale può essere adattato conformemente alla procedura di cui al paragrafo 1.
- 3 bis. Il programma pluriennale può contenere un riferimento alle valutazioni tematiche di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Articolo 6 (ex articolo 8)

Programma annuale

1. La Commissione stabilisce un programma di valutazione annuale entro il 31 ottobre dell'anno precedente, che tiene conto in particolare dell'analisi dei rischi fornita da Frontex conformemente all'articolo 7 e, se del caso, di informazioni fornite da Europol o da altre fonti pertinenti, segnatamente in conformità dell'articolo 7A.

Il programma contiene proposte di valutazione:

- a) dell'applicazione dell'acquis o di sue parti in un dato Stato membro, come indicato nel programma pluriennale;
- e, se del caso,
- b) dell'applicazione di specifiche parti dell'acquis in diversi Stati membri (valutazioni tematiche).
2. La prima parte del programma, compreso un calendario provvisorio delle visite sul posto, elenca gli Stati membri da valutare l'anno successivo conformemente al programma pluriennale. Tale parte del programma elenca i settori da valutare e le visite sul posto da effettuare.

Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2. Il Consiglio è informato del programma annuale.

3. La seconda parte del programma elenca le visite sul posto senza preavviso da effettuare l'anno successivo. Questa parte è redatta e adottata dalla Commissione. È considerata riservata e non è comunicata agli Stati membri né al Consiglio.
4. Ove necessario, il programma annuale può essere adattato conformemente ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 7 (ex articolo 6)

Analisi dei rischi fornita da Frontex

1. Entro il 31 agosto di ogni anno Frontex presenta alla Commissione e agli Stati membri un'analisi dei rischi che tiene conto della migrazione illegale e dei cambiamenti sostanziali nell'ambiente operativo alle frontiere esterne, raccomandando le priorità per le valutazioni dell'anno successivo. Le raccomandazioni si riferiscono a specifiche sezioni delle frontiere esterne e a specifici valichi di frontiera da valutare nell'anno successivo, nell'ambito del programma pluriennale.
2. Entro il medesimo termine di cui al paragrafo 1, Frontex presenta alla Commissione un'analisi dei rischi distinta, raccomandando priorità per valutazioni da svolgersi nell'anno successivo sotto forma di visite sul posto senza preavviso, indipendentemente dagli Stati membri da valutare conformemente al programma pluriennale di cui al paragrafo 1. Tali raccomandazioni possono riguardare ogni regione o ambito specifico e contengono un elenco di almeno dieci specifiche sezioni delle frontiere esterne e di almeno dieci specifici valichi di frontiera. La Commissione può, in qualsiasi momento, chiedere a Frontex di presentarle un'analisi dei rischi contenente raccomandazioni quanto a valutazioni da svolgersi sotto forma di visite sul posto senza preavviso.

Articolo 7A

Analisi dei rischi fornita da altri organismi dell'UE

La Commissione può chiedere ad altri organismi dell'UE, coinvolti nell'attuazione dell'acquis di Schengen, di fornire analisi dei rischi che potrebbero essere utilizzate per preparare un programma annuale.

Articolo 8 (ex articolo 7)

Questionario

1. La Commissione trasmette un questionario standard agli Stati membri da valutare nell'anno successivo entro il 1° luglio dell'anno precedente.

I questionari standard sono redatti e aggiornati in stretta cooperazione con gli Stati membri e vertono sulla legislazione pertinente, su raccomandazioni comuni e migliori prassi, in particolare indicate nei cataloghi Schengen, e sui mezzi organizzativi e tecnici disponibili per l'attuazione dell'acquis di Schengen e sui dati statistici relativi a ciascun settore della valutazione. Frontex e Europol possono essere consultati sul progetto di questionario standard.

Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

2. Gli Stati membri dispongono di un termine di dieci settimane dalla trasmissione del questionario per inviare le loro risposte alla Commissione. La Commissione mette le risposte a disposizione degli altri Stati membri.

Articolo 9 (ex articolo 10)

Equipe responsabili delle visite sul posto

1. Le equipe responsabili delle visite sul posto sono composte da esperti designati dagli Stati membri e da rappresentanti della Commissione.
2. La Commissione invita gli Stati membri a designare gli esperti disponibili a partecipare alle rispettive visite sul posto, indicando il loro settore di competenza.

In caso di visite con preavviso, la Commissione invita gli Stati membri a designare gli esperti al più tardi tre mesi prima della data prevista per la visita sul posto. Gli Stati membri designano gli esperti entro due settimane dal ricevimento di tale invito.

In caso di visite senza preavviso, la Commissione invita gli Stati membri a designare gli esperti al più tardi due settimane prima della data prevista per la visita sul posto. Gli Stati membri designano gli esperti entro 72 ore dal ricevimento di tale invito.

3. Il numero di esperti degli Stati membri partecipanti alle visite di valutazione non può essere superiore a otto per le visite sul posto con preavviso e a sei per le visite sul posto senza preavviso.

Il numero di rappresentanti della Commissione partecipanti alle visite di valutazione non può essere superiore a due. Se il numero di esperti designati dagli Stati membri supera il numero massimo summenzionato, la Commissione, previa consultazione degli Stati membri interessati, nomina i membri dell'equipe in base all'equilibrio geografico e alle competenze degli esperti.

4. Gli esperti degli Stati membri non possono partecipare a una missione di valutazione che comprende una visita sul posto nello Stato membro in cui lavorano.
5. La Commissione può invitare Frontex, Europol o altri organismi dell'UE coinvolti nell'attuazione dell'acquis a designare un rappresentante che partecipi, in qualità di osservatore, a una visita relativa a un settore rientrante nel loro mandato.
6. La direzione delle visite sul posto è garantita da un rappresentante della Commissione e da un esperto di uno Stato membro, designati congiuntamente dai membri dell'equipe di esperti quanto prima dopo la costituzione dell'equipe. Gli esperti di alto livello sono nominati a tempo debito prima di stabilire il programma particolareggiato di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 9A

Equipe responsabili delle valutazioni sulla base di un questionario

1. Nel caso in cui un questionario sia utilizzato separatamente, ossia senza essere seguito da una visita sul posto di cui all'articolo 4, paragrafo 0b, l'equipe responsabile della valutazione delle risposte al questionario è composta da esperti degli Stati membri e da rappresentanti della Commissione.
2. Quando trasmette il questionario allo Stato membro da valutare, la Commissione invita gli Stati membri a designare esperti disponibili a partecipare alla valutazione, indicando il loro settore di competenza. Gli Stati membri designano gli esperti entro due settimane dal ricevimento di tale invito. La designazione di esperti si svolge conformemente alle procedure di cui all'articolo 9, paragrafi 3 e 4.

Articolo 10 (ex articolo 9)

Esperti

Gli esperti che partecipano alle valutazioni devono possedere adeguate qualifiche, fra cui una solida conoscenza teorica ed esperienza pratica nei settori oggetto del meccanismo di valutazione nonché una solida conoscenza dei principi, delle procedure e delle tecniche di valutazione, e devono saper comunicare efficacemente in una lingua comune. A tal fine gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché detti esperti ricevano una formazione pertinente.

Articolo 11

Svolgimento delle visite sul posto

1. Le equipe incaricate delle visite sul posto intraprendono tutti i preparativi necessari per garantirne l'efficacia, l'accuratezza e la coerenza.

2. Il programma delle visite sul posto con preavviso è stabilito dalla Commissione in stretta cooperazione con gli esperti di alto livello e lo Stato membro interessato. Gli Stati membri sono informati sul programma. Il programma delle visite sul posto senza preavviso è stabilito dalla Commissione.

Lo Stato membro interessato è consultato e informato del calendario e del programma particolareggiato:

- almeno due mesi prima della data stabilita, nel caso delle visite con preavviso;
- almeno 48 ore prima della data stabilita, nel caso delle visite senza preavviso.

3. Tutti i membri delle equipe incaricate delle visite sul posto sono muniti di un documento di identificazione che li autorizza a svolgere tali visite in qualità di membri dell'equipe di valutazione di Schengen in conformità del presente regolamento.
4. Lo Stato membro valutato provvede affinché l'equipe di esperti possa rivolgersi direttamente alle persone competenti. Assicura l'accesso dell'equipe a tutte le aree, a tutti i locali e documenti necessari per la valutazione. Garantisce che l'equipe possa svolgere il suo mandato di verifica delle attività rientranti nei settori da valutare.
5. Lo Stato membro valutato, con ogni mezzo nei limiti dei poteri conferitigli, assiste l'equipe nello svolgimento dei suoi compiti.
6. Nel caso delle visite sul posto con preavviso, la Commissione comunica in anticipo, allo Stato membro da valutare, i nomi degli esperti che compongono l'equipe. Lo Stato membro da valutare nomina un referente per gli aspetti pratici della visita.

7. Spetta alla Commissione e agli Stati membri provvedere all'organizzazione pratica del viaggio dei loro esperti che partecipano ad un'equipe di valutazione da e verso lo(gli) Stato(i) membro(i) valutato(i). La Commissione rimborsa le spese di viaggio e alloggio sostenute dagli esperti che partecipano alle visite.

Spetta allo(agli) Stato(i) membro(i) valutato(i) provvedere all'organizzazione pratica dell'alloggio e prevedere il trasporto sul posto. Per le visite senza preavviso la Commissione facilita l'organizzazione pratica dell'alloggio degli esperti.

Articolo 12

(soppresso - cfr. articolo 4)

Articolo 13

Relazioni di valutazione

1. Al termine di ogni valutazione è redatta una relazione. La relazione di valutazione si basa sui risultati della visita sul posto e del questionario, a seconda dei casi. Nel caso della visita sul posto, la relazione è redatta durante la visita stessa dall'equipe incaricata.

Gli esperti degli Stati membri ed i rappresentanti della Commissione hanno la responsabilità generale della stesura della relazione e della sua integrità e qualità. In caso di disaccordo l'equipe cerca di raggiungere un compromesso.

2. La relazione esamina ogni aspetto qualitativo, quantitativo, operativo, amministrativo e organizzativo pertinente ed elenca le eventuali carenze riscontrate durante la valutazione. Contiene raccomandazioni sui provvedimenti correttivi e un'indicazione delle priorità da adottare nonché esempi di buone prassi, se opportuno.

3. Ad ognuno dei risultati della relazione viene applicata una delle seguenti valutazioni:
 - a) conforme;
 - b) conforme ma richiede miglioramenti;
 - c) non conforme.

4. La Commissione trasmette il progetto di relazione allo Stato membro interessato entro sei settimane dalla visita sul posto o dal ricevimento delle risposte al questionario, a seconda dei casi. Lo Stato membro valutato esprime le proprie osservazioni sulla relazione entro un termine di due settimane. Si tiene una riunione di redazione su richiesta dello Stato membro valutato. Le osservazioni dello Stato membro valutato possono figurare nella relazione.

5. La Commissione presenta il progetto di relazione e la risposta dello Stato membro valutato agli Stati membri che sono invitati a formulare osservazioni sulle risposte al questionario, sul progetto di relazione e sulle osservazioni dello Stato membro valutato.

Su questa base, la Commissione, se necessario dopo aver apportato le pertinenti modifiche al progetto di relazione, trasmette il progetto al Consiglio. Il Consiglio adotta la relazione di valutazione, comprese le raccomandazioni volte a colmare eventuali carenze che hanno portato alla valutazione dei risultati di cui al paragrafo 3.

Articolo 13A

Follow-up e monitoraggio

1. Entro tre mesi dall'adozione della relazione lo Stato membro interessato presenta alla Commissione e al Consiglio un piano d'azione volto a correggere le carenze riscontrate. Se la relazione di valutazione di cui all'articolo 13, paragrafo 5 conclude che lo Stato membro valutato sta gravemente trascurando i suoi obblighi, detto Stato membro presenta il piano d'azione entro un mese.

2. La Commissione, consultata l'equipe di esperti, presenta una valutazione dell'adeguatezza del piano d'azione al comitato entro un mese dal ricevimento del piano d'azione da parte dello Stato membro. Gli Stati membri sono invitati a formulare osservazioni sul piano d'azione.
3. Lo Stato membro interessato riferisce alla Commissione in merito all'attuazione del piano d'azione entro sei mesi dall'adozione della relazione di valutazione, e continua a farlo ogni tre mesi fino alla completa attuazione del piano.
4. Nonostante il periodo di sei mesi previsto per riferire in merito all'attuazione del piano d'azione di cui all'articolo 13, paragrafo 6, se la relazione di valutazione di cui all'articolo 13, paragrafo 5, conclude che lo Stato membro valutato sta gravemente trascurando i suoi obblighi, detto Stato membro deve riferire in merito all'attuazione del piano d'azione entro tre mesi dal ricevimento della relazione di valutazione.
5. A seconda della gravità delle carenze riscontrate e in funzione dei provvedimenti correttivi adottati la Commissione può programmare ulteriori visite con preavviso per verificare l'attuazione del piano d'azione. La Commissione invita almeno quattro esperti che hanno partecipato alla visita sul posto a partecipare alla nuova visita. Gli osservatori possono partecipare dietro invito della Commissione. La Commissione stabilisce il programma della nuova visita. Lo Stato membro interessato è informato del programma almeno un mese prima dello svolgimento della nuova visita. La Commissione può prevedere anche nuove visite sul posto senza preavviso.
6. La Commissione informa il Consiglio periodicamente sull'attuazione del piano d'azione.
7. Se una visita sul posto rileva una grave carenza che si ritiene possa costituire una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna nello spazio privo di controlli alle frontiere interne, la Commissione ne informa al più presto il Parlamento europeo e il Consiglio, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro.

7bis. Qualora lo Stato membro sia stato ritenuto conforme, ma la relazione di valutazione contenga raccomandazioni per eventuali ulteriori miglioramenti, lo Stato membro valutato presenta alla Commissione la propria valutazione su un'eventuale attuazione delle raccomandazioni entro sei mesi dall'adozione della relazione di valutazione.

Articolo 14

(soppresso)

Articolo 15

(soppresso)

Articolo 16

Informazioni sensibili

Le equipe considerano riservata ogni informazione acquisita nello svolgimento dei propri compiti. Le relazioni redatte dopo le visite sul posto sono classificate EU RESTRICTED/RESTREINT UE.

[Articolo 16A

Condizioni di partecipazione del Regno Unito e dell'Irlanda

1. Gli esperti del Regno Unito e dell'Irlanda partecipano solo alla valutazione della parte dell'acquis cui detti Stati membri sono stati autorizzati a partecipare.
2. Le valutazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 0a coprono solo l'applicazione effettiva ed efficace da parte del Regno Unito e dell'Irlanda della parte dell'acquis cui detti Stati membri sono stati autorizzati a partecipare.
3. Il Regno Unito e l'Irlanda partecipano all'adozione della relazione di valutazione da parte del Consiglio, come previsto all'articolo 13, paragrafo 5, solo per quanto riguarda la parte dell'acquis cui detti Stati membri sono stati autorizzati a partecipare.]

Articolo 17

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 18

Disposizioni transitorie

1. Il primo programma pluriennale a norma dell'articolo 5 e il primo programma annuale a norma dell'articolo 8 sono stabiliti sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Entrambi i programmi cominciano un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Frontex presenta alla Commissione la prima analisi dei rischi di cui all'articolo 6 entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. *(soppresso)*

Articolo 19

Informazioni al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali

Il Consiglio informa il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali dei contenuti e dei risultati della valutazione, incluse le raccomandazioni adottate ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 5.

Articolo 20

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio

Ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di sintesi sulle valutazioni effettuate conformemente al presente regolamento. La relazione è pubblica e contiene informazioni riguardanti:

- le valutazioni dell'anno precedente, e
- le conclusioni tratte da ciascuna valutazione e lo stato d'avanzamento dei provvedimenti correttivi.

La Commissione trasmette la relazione ai parlamenti nazionali.

Articolo 21

Transizione e abrogazione

- 0a. La decisione del Comitato esecutivo del 16 settembre 1998 riguardante l'istituzione della Commissione permanente della Convenzione di Schengen (SCH/Com-ex (98) 26 def.), intitolata "Commissione di applicazione per gli Stati che applicano già la Convenzione", è abrogata un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, salvo il disposto del paragrafo 2.
- 0b. Le disposizioni della decisione di cui al paragrafo 1 continuano ad applicarsi fino al 1° gennaio 2016 al più tardi nel rispetto delle procedure di valutazione di uno Stato membro che sono già cominciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 22

(soppresso)

Articolo 22A

Riesame

La Commissione procede ad un riesame del funzionamento del presente regolamento e presenta una relazione al Consiglio entro sei mesi dall'adozione di tutte le relazioni relative alle valutazioni contemplate dal primo programma pluriennale di cui all'articolo 18, paragrafo 1. Tale riesame riguarda tutti gli elementi del presente regolamento, compreso il funzionamento delle procedure di adozione degli atti nell'ambito del meccanismo.

Articolo 23

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente